



DISEGNO DI LEGGE N. 181

<<Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")>>

Presentato dalla Giunta regionale il 7 novembre 2022

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 BIS
DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ALLEGATA AGLI EMENDAMENTI DI COMMISSIONE

Riferita all'articolo 47 - Emendamento 45.1

MODELLO RTF-B: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

DISEGNO DI LEGGE N. 181

<<Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")>> **EMENDAMENTO 45.1: INSERIMENTO DELL'ARTICOLO 47 - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO MALGHIVO**

(PARTE DA COMPILARE PER LE DISPOSIZIONI CORREDATE DA CLAUSOLE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA)

- 1. Dati ed elementi per la valutazione degli effetti derivanti dalla clausola di neutralità finanziaria ed eventuali risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità da essa indicate anche attraverso la loro riprogrammazione**

L'articolo 3, commi da 3 a 16, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), così come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), riconosce l'attività malghiva come modello di gestione del territorio montano fondato su attività antropiche che hanno permesso di conservare e qualificare la produzione lattiero-casearia regionale.

La norma intende favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e promuovere la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell'attività di monticazione connessa al benessere animale, nonché l'attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici. Tutte le domande presentate nel corso dell'anno 2022 sono state interamente finanziate.

La norma prevede che sia ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo, non ammettendo, tra l'altro, i compendi malghivi già stati oggetti di contributo ai sensi dell'art. 2, commi da 16 a 21 della legge regionale 29/2018 e dell'articolo 33 della legge 6/2019.

Per l'anno 2023, al fine di favorire l'eventuale complemento dei lavori e riqualificare totalmente ed efficacemente i compendi malghivi del territorio regionale già oggetto di contributo da parte delle altre norme regionali, si è previsto di eliminare quest'ultima limitazione.

La norma non prevede risorse aggiuntive in quanto la dotazione finanziaria del capitolo **10270/S** stanziata per l'anno 2023 è sufficiente a coprire i relativi oneri. Dall'importo attualmente stanziato sul predetto capitolo, si evince che le risorse sono già state aumentate in sede di stabilità rispetto alle risorse messe a disposizione per l'annualità 2022.

La modifica di cui in parola opera, come detto, pro futuro e gli altri due capitoli dedicati, **11156/S e 11157/S**, verranno adeguatamente impinguati delle risorse allocate sul 10270/S, tenuto conto della natura dei soggetti che presenteranno le relative domande di contributo.

Infatti, pur essendo previsto un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, si presume che saranno presentate un numero limitato di nuove domande relative a compendi malghivi non ancora oggetto di alcun contributo (la maggior parte dei quali sono già stati finanziati nel corso dell'anno 2022) e un numero limitato di nuove domande relative a compendi malghivi già oggetto di contributo, ma che riguarderanno solamente interventi complementari. Si ritiene che queste ultime domande, per numero ed importi, non andranno a gravare significativamente sui nuovi e maggiori fondi già messi a disposizione dal bilancio regionale.

Trieste, 17 gennaio 2023

EURO MARILLO